



SI AVVISA I GENTILI UTENTI CHE

"ESTRATTO" ARTICOLI REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 15.04.1988

Art. 48

Il custode, inoltre, non lascerà apporre, senza autorizzazione del Sindaco, segni o scritte sui muri di cinta sia all'interno che all'esterno del Cimitero.

Non dovrà consentire alla erezione o al riattamento di monumenti o lapidi senza la preventiva autorizzazione e senza aver avuto copia del disegno o della iscrizione approvati e vigilerà che le opere siano realizzate in conformità dell'ottenuta autorizzazione, comunicando agli uffici competenti ogni abuso.

Art. 51

Al custode spetta il compito di segnalare, alle strutture comunali preposte, la necessità di interventi manutentivi straordinari che dovessero rendersi necessari per il perfetto funzionamento del servizio.

E' compito del custode impedire che, all'interno del Cimitero, si depositino materiali o quant'altro possa intaccare il decoro del luogo.

Il Comune assicurerà con personale proprio o esterno il servizio di muratura per le tumulazioni di salme.

Le modalità e le tariffe per l'effettuazione di tale servizio verranno stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art. 52

La Polizia del Cimitero spetta esclusivamente al Sindaco. Egli dovrà vigilare che nel Cimitero siano osservate le disposizioni della legge e dei regolamenti che regolano l'intera materia e dovrà prescrivere tutte le misure speciali d'urgenza, riconosciute necessarie nell'interesse della pubblica salute e del buon ordine.

Art. 53

Il Cimitero sarà aperto al pubblico nelle ore che verranno stabilite con ordinanza sindacale, a seconda delle diverse stagioni.

L'orario sarà affisso all'ingresso del Cimitero.

Art. 54

E' vietato l'ingresso al Cimitero ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni, che non siano accompagnati da persone adulte.

E' vietato l'ingresso al Cimitero alle vetture, salvo se queste siano adibite al servizio interno.

E' assolutamente vietata l'introduzione di cani e di altri animali anche se condotti a mano.

E' proibito tenere, all'interno del Cimitero, contegno chiassoso ed irriverente.

E' severamente proibito asportare, dal Cimitero, fiori posti davanti alle sepolture, lapidi o parti di monumenti funebri o qualsiasi altro oggetto posto a ricordo dei defunti.

Art. 55

E' vietata la coltivazione di piante su tutta l'estensione del Cimitero, che non sia quella di semplici fiori ed arbusti sempreverdi sulle sepolture individuali.

Art. 56

Le pietre portanti epigrafi o lapidi marmoree, quando siano poste sopra le fosse dei campi di inumazione comuni, dovranno avere una base mobile e non potranno oltrepassare la lunghezza di cm. 70.

Art. 57

L'Amministrazione Comunale può disporre la rimozione dei monumenti ed altri ricordi posti sopra le fosse degli estinti o infissi ai muri perimetrali o dei fabbricati od in qualunque altro luogo del Cimitero stesso, compresa la Cappella di proprietà del Comune, senza che gli interessati possano opporsi o avanzare pretese di indennizzo o compensi di sorta.